

REGOLAMENTO IVASS N. 36 DEL 28 FEBBRAIO 2017 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE ALL'IVASS DI DATI E INFORMAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI INDAGINI STATISTICHE, STUDI E ANALISI RELATIVE AL MERCATO ASSICURATIVO DI CUI AL TITOLO XIV (VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI), CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI), ART. 190-BIS (INFORMAZIONI STATISTICHE), DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Relazione

Il presente Regolamento è emanato in attuazione dell'art. 190-bis del d.lgs. n. 209/2005 recante il Codice delle assicurazioni private (di seguito "Codice"), ai sensi del quale l'IVASS stabilisce con Regolamento la periodicità, le modalità, i contenuti e i termini per la trasmissione, da parte dei soggetti vigilati, di dati e informazioni, per lo svolgimento di indagini statistiche, studi e analisi relative al mercato assicurativo.

L'introduzione delle disposizioni in tale ambito trae origine anche dall'art. 159 della Direttiva 2009/138/CE (Direttiva *Solvency II*), rubricato "Informazioni statistiche sulle attività transfrontaliere", e tiene conto del Protocollo Generale relativo alla collaborazione delle Autorità di vigilanza assicurativa degli Stati Membri dell'UE (ex Protocollo di Siena, rivisto da ultimo con Decisione del Board of Supervisors dell'EIOPA del 31 gennaio 2017).

Con riferimento alla specifica materia oggetto del presente Regolamento, non sono state emanate in sede europea ulteriori disposizioni di attuazione né all'interno degli Atti delegati, né attraverso l'emanazione di specifiche linee guida, rimettendo, così, al legislatore nazionale la specifica normativa di attuazione.

Il testo regolamentare codifica in modo organico la comunicazione all'IVASS di dati e informazioni ai fini dello svolgimento di indagini statistiche, studi e analisi relative al mercato assicurativo.

Inoltre, esso realizza il necessario raccordo con la regolamentazione attuativa in materia contabile e di *reporting* a fini di vigilanza, in virtù delle modifiche ai Regolamenti ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 e n. 7 del 13 luglio 2007, contenute nel Provvedimento IVASS n. 53 del 6 dicembre 2016, unitamente ad altre modifiche in materia contabile e di informativa nei confronti della vigilanza e verso il pubblico (3° Pilastro), conseguenti al recepimento della Direttiva *Solvency II*.

Le valutazioni sulle informazioni e la determinazione dei prospetti necessari all'attività dell'IVASS hanno seguito i seguenti criteri:

- sono confermate le serie storiche *Solvency I - local gaap*, riferite a dati non inclusi nelle segnalazioni *Solvency II* (ad esempio: conto economico, investimenti valutati con criteri civilistici, dati territoriali, ecc.);
- sono confermate, altresì, le informazioni necessarie per adempimenti di carattere statistico, tra cui la Relazione annuale e le pubblicazioni statistiche periodiche dell'IVASS, gli obblighi verso organismi internazionali (tra cui EUROSTAT e OCSE), Autorità nazionali (Banca d'Italia, ISTAT, etc.) e singole Autorità estere di vigilanza sul mercato assicurativo; sono in corso contatti con i destinatari di tali informazioni statistiche per verificare la possibilità di utilizzare, ove possibile, dati compilati secondo i criteri *Solvency II* in modo da attuare una ulteriore riduzione delle richieste per finalità statistica;
- si è provveduto a una razionalizzazione dei flussi informativi di natura statistica relativi al bilancio di esercizio, alla relazione semestrale e alle anticipazioni di bilancio, compresa la rimodulazione delle scadenze per l'invio dei medesimi da parte delle imprese; in sede attuativa saranno valutate modalità tecniche di raccolta dei dati in via elettronica più efficienti rispetto alle attuali, secondo le istruzioni che saranno fornite dall'IVASS sul proprio sito.

Tra gli aspetti di maggiore interesse disciplinati dal Regolamento, si segnala in particolare che:

- l'ambito di applicazione delle anticipazioni di bilancio viene esteso alle riassicuratrici nazionali e alle rappresentanze di riassicuratrici di Stati terzi;
- il termine di trasmissione per le anticipazioni di bilancio è posticipato al 31 marzo, in modo da ottenere una migliore qualità dei dati;
- per i moduli di bilancio utilizzati per finalità statistica è stata conservata la numerazione e la struttura della modulistica del Regolamento ISVAP n. 22/2008, in continuità con le vigenti segnalazioni, limitando l'impatto sulle procedure di acquisizione e sui programmi di controllo;
- le indagini statistiche in vigore, promosse con lettere al mercato, circolari statistiche o dispositive, di cui all'allegato 1 al presente Regolamento, rientrano nei generali obblighi di comunicazione previsti dall'art. 190-bis del Codice;
- la raccolta dati a fini statistici e di conoscenza del mercato assicurativo è soggetta all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 310, comma 1, del Codice, nei casi di mancato rispetto delle modalità e dei termini di trasmissione nonché dei criteri di qualità stabiliti dall'art. 190, comma 1-ter, del Codice;

- viene chiesto al consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'articolo 2409-octies del Codice civile, al consiglio di gestione, ovvero, per le sedi secondarie, al rappresentante generale, di approvare la "politica delle informazioni statistiche" da trasmettere all'IVASS e di individuare il referente unico per la comunicazione delle informazioni statistiche all'IVASS;
- è stata innovata la rilevazione relativa al contenzioso del ramo r.c. auto, di cui alla circolare ISVAP n. 458/2001 e alla lettera circolare ISVAP del 26 ottobre 2007 provvedendo a:
 - precisare che anche il ramo 12 - r.c. natanti è interessato alla rilevazione;
 - aggiungere il dettaglio per provincia (con obbligo segnaletico a partire dall'esercizio 2017);
 - completare la rilevazione con informazioni relative agli importi pagati e a riserva connessi a sinistri in causa;
- si è inoltre provveduto ad abrogare disposizioni emanate dall'IVASS superate da recenti modifiche della normativa vigente.

Si riporta di seguito una sintesi delle previsioni del Regolamento, che si compone di 13 articoli, suddivisi in 3 Titoli e 8 allegati.

Il Titolo I - Disposizioni di carattere generale - contiene previsioni relative alle fonti normative (**art. 1**), alle definizioni (**art. 2**), alla determinazione dell'ambito di applicazione del Regolamento (**art. 3, comma 1**) che include tutti i destinatari della vigilanza di cui all'art. 6 del Codice delle Assicurazioni Private. Per quanto riguarda, in particolare, le informazioni di cui al Titolo II, Capi I e II, il Regolamento si applica alle sole imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana e alle sedi secondarie di imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo (**art. 3, comma 2**).

L'**art. 4** stabilisce che i dati e le informazioni devono essere inviati all'IVASS esclusivamente in formato elettronico, seguendo le modalità stabilite dalle istruzioni tecniche pubblicate sul sito internet dell'Istituto e precisa che per le raccolte dati predisposte sulla base di lettere al mercato o circolari già emanate, di cui all'allegato 1 al presente Regolamento, trova applicazione la disciplina di cui al Titolo I.

L'**art. 5**, dedicato alla politica delle informazioni statistiche, prevede che l'organo amministrativo, ovvero, per le sedi secondarie di imprese aventi sede legale in uno Stato estero, il rappresentante generale, approvi la politica scritta dei dati e delle informazioni a fini statistici. Sono previste disposizioni sul contenuto e sugli obiettivi di tale politica, che dovrà essere comunicata all'IVASS entro 15 giorni dall'approvazione della politica stessa o

di sue eventuali successive modifiche. La politica scritta delle informazioni statistiche tiene conto delle indicazioni fornite nell'allegato 2. Il Regolamento prevede, inoltre, la figura del referente unico per la comunicazione delle informazioni statistiche all'IVASS¹, il cui nominativo deve essere trasmesso all'Istituto.

Nei casi di mancato rispetto delle modalità e del termine di trasmissione dei dati previsti dal Regolamento nonché dell'inosservanza dei criteri di qualità previsti dall'art. 190, comma 1-ter, del Codice, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a cinquantamila ex art. 310, comma 1, del Codice (**art. 6**).

Il Titolo II - Dati sul bilancio di esercizio e informazioni integrative statistiche - è suddiviso in due Capi.

- **Il Capo I - Bilancio di Esercizio** - concerne nel dettaglio il tipo di informazioni statistiche che le imprese forniscono all'IVASS in relazione al bilancio di esercizio.

In particolare, l'**art. 7** detta, tra l'altro, l'elenco dei moduli da inviare (**comma 1**), il cui dettaglio è contenuto nell'**allegato 3**. Si prevede l'obbligo di inoltrare le informazioni relative al contenzioso r.c. auto e natanti sulla base di una nuova modulistica di rilevazione dei dati (**comma 2**)², nonché una disciplina speciale per le imprese che esercitano esclusivamente la riassicurazione (**comma 3**) e indicazioni sulla compilazione dei moduli (**comma 4**) e la corrispondenza con i dati del bilancio di esercizio (**comma 5**).

Le informazioni statistiche relative al bilancio di esercizio e al contenzioso r.c. auto e natanti sono trasmesse all'IVASS entro un mese dalla data di approvazione del bilancio (**art. 8**).

- **Il Capo II - Anticipazioni dei Dati del Bilancio di esercizio e Informazioni integrative statistiche** - all'**art. 9**, detta l'elenco delle informazioni statistiche relative alle anticipazioni dei dati del bilancio di esercizio, comprensive delle informazioni integrative statistiche, riportate in dettaglio nell'allegato 7. Il termine ultimo per l'invio di tali informazioni è fissato per il 31 marzo di ogni anno (**art. 10**).

¹ Tale referente può, ad esempio, coincidere con il responsabile della redazione e revisione delle informazioni all'IVASS di cui all'articolo 17, comma 1 del Regolamento n. 33/2016.

A livello operativo, il referente statistico e le figure del "gestore" o "delegato" nella procedura di raccolta dati Infostat possono non coincidere. Ferma restando l'autonomia dell'impresa di definire i rapporti organizzativi al suo interno, si pone la necessità che il referente statistico sia in ogni caso tempestivamente informato sulle comunicazioni, le richieste di chiarimenti e i rilievi inviati dall'IVASS tramite Infostat, al fine di garantire la qualità dei dati e il rispetto dei tempi di segnalazione.

² L'art. 13, comma 3, del Regolamento prevede che l'invio del prospetto 4 con dettaglio provinciale è posticipato all'esercizio 2017, in considerazione delle difficoltà operative evidenziate dal mercato.

Il **Titolo III - Disposizioni transitorie e finali** – L'**art. 11** prevede l'abrogazione della Circolare ISVAP n. 458/S del 15 novembre 2001, della Lettera al mercato ISVAP del 26 ottobre 2007, recanti la rilevazione annuale del contenzioso r.c. auto attualmente disciplinata dall'art. 7, comma 2, del Regolamento, e della Lettera al mercato ISVAP del 21 luglio 2009 in tema di nomina del referente unico per la comunicazione delle informazioni statistiche all'IVASS prevista dall'art. 5 del presente Regolamento.

Si dispone, inoltre, l'abrogazione del Regolamento ISVAP n. 30 del 12 maggio 2009, recante disposizioni in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso ai servizi assicurativi in ragione della incompatibilità con le modifiche del Codice delle pari opportunità, apportate dall'articolo 25 della legge 30 ottobre 2014 n. 161 (Legge europea 2013 – bis), ferma restando la possibilità di continuare a svolgere, ove necessario, le verifiche sulle differenze nei premi o nelle prestazioni per i contratti conclusi prima del 21 dicembre 2012, fondate su dati attuariali e statistici affidabili, in conformità a quanto sancito dalla normativa primaria.

Si prevedono norme transitorie per l'applicazione differenziata di alcune disposizioni del Regolamento (prima approvazione della politica delle informazioni statistiche, invio dei moduli allegati al bilancio da 1 a 6 per il solo esercizio 2016, primo invio del prospetto 4 sul contenzioso r.c. auto e natanti con riferimento all'esercizio 2017).

E' stata altresì abrogata la Circolare ISVAP n. 53 del 23 giugno 1986 in tema di rilevazione dei dati anagrafici degli enti e delle imprese di assicurazione e di riassicurazione a seguito dell'emanazione di successive disposizioni da parte dell'IVASS.

Infine, viene disciplinata la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (**art. 12**) e l'entrata in vigore del Regolamento (**art. 13**).